



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE E USO DELL’ IMPIANTO SPORTIVO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PALESTRA “LICEO M. FANTI GRANDE” IN VIA BADEN POWELL

Art.1

Oggetto della concessione

Il presente capitolato disciplina la concessione dei servizi relativi alla gestione e uso dell’impianto sportivo nella disponibilità comunale Palestra “Liceo M. Fanti Grande” In Via Baden Powell di proprietà della Provincia di Modena.

Il Comune di Carpi (d’ora in poi per brevità il Concedente) concede al Concessionario la gestione e l’utilizzo dell’impianto sportivo Palestra “Liceo M. Fanti Grande” In Via Baden Powell dotato di spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori come da planimetria **allegato 1**), quale parte integrante e sostanziale al presente capitolato. Tale impianto e le attrezzature in dotazione sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario che li prende in consegna

Art.2

Finalità

La presente Concessione viene affidata allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica sportiva e per finalità sociali e ricreative.

Il Concedente intende perseguire i principi ispiratori della Carta Etica dello Sport della Regione Emilia Romagna alla quale ha aderito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 14/02/2023.

In sintonia con questi orientamenti il Concessionario si impegna ad aderire anch’esso con atto formale secondo le modalità previste dalla Regione Emilia Romagna alla Carta Etica della Regione Emilia Romagna

Detto impianto sportivo potrà essere utilizzato anche per altre attività sportive, oltre che attività sociali, ricreative ed educative, compatibili con la struttura dell’impianto, purché siano di interesse pubblico e non rechino pregiudizio all’immagine del Concedente.

Pertanto l’attività svolta nell’impianto sportivo di che trattasi, sia essa prettamente sportiva e/o sociale, ricreativa ed educativa, si caratterizza come un servizio pubblico locale.

Art.3

Proprieta’ Delle Strutture E Degli Impianti Sportivi

L’impianto sportivo è di proprietà della Provincia di Modena e interamente nella disponibilità del Comune di Carpi, in base all’ accordo tra Provincia di Modena e Comune di Carpi agli atti prot. gen. N. 3754 del 19/01/2021, comprensivo degli arredi e delle attrezzature in dotazione, consegnate con apposito verbale di consegna dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature, il tutto dovrà essere mantenuto, conservato e restituito al termine della concessione.

Art.4

Durata Della Concessione

La concessione ha una durata di 3 anni con **decorrenza dal 01/07/2023 ovvero dalla data della consegna nelle vie d'urgenza e scadenza il 31/12/2025.**

Il Concedente si riserva la possibilità di rinnovare la concessione per altri 6 mesi fino al 30/06/2026, stante la permanenza in capo al Concedente della disponibilità dell'impianto

Alla fine del periodo come sopra stabilito, la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcuna disdetta, preavviso. Le previsioni contrattuali, in ogni caso, decorreranno dalla data della stipula del contratto, ovvero dalla data di consegna nelle vie d'urgenza, della quale il Concedente si riserva la facoltà.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto sportivo e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di migioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.

Pertanto, tutte le opere, le migiorie e le addizioni realizzate dal Concessionario all'interno dell'impianto, resteranno acquisite definitivamente all'impianto stesso, al momento della riconsegna da parte del Concessionario al Concedente, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni all'impianto sportivo affidato in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Concedente.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto sportivo, rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto sportivo, redatto in contraddittorio tra le parti

Art.5

Osservanza di Leggi e Regolamenti

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni delle Leggi o dei Regolamenti in vigore o che verranno emanate/i in costanza di validità del contratto.

Art.6

Corrispettivo

Al soggetto Concessionario compete assicurare il regolare funzionamento degli impianti, assumendo a proprio carico la titolarità del servizio ed ogni rischio operativo e gestionale degli impianti (custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, organizzazione ecc).

Il Concedente, ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, quale risulta dall'allegato 1B parte integrante del presente capitolato, determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera fff) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 165, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e con i limiti in esso dettati, eroga un corrispettivo annuo al Concessionario, pari ad € 10.500,00 oltre I.V.A., soggetto a ribasso in sede di procedura di aggiudicazione.

Detto contributo verrà corrisposto secondo le modalità di cui al successivo art15 .Il Concedente si riserva il diritto di trattenere sul corrispettivo gli importi dovuti dal Concessionario a qualsiasi titolo per inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione.

Sono inoltre di spettanza del Concessionario:

a) proventi derivanti dal pagamento, da parte dei soggetti terzi, per l'utilizzo dell'impianto in oggetto, secondo le vigenti tariffe dei servizi comunali;

- b) proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione\pubblicità autonomamente acquisiti, connessi all'impianto sportivo, secondo quanto previsto dall'art.19 del presente capitolato;
- c) liberalità e contributi a diverso titolo corrisposti da altri soggetti pubblici e privati, in relazione al funzionamento dell'impianto sportivo, alla sua valorizzazione, nonché in relazione al miglioramento delle attività in esso proposte;
- d) tutte le altre entrate derivanti da attività complementari, ordinarie e straordinarie purché compatibili con la concessione.

Il Concedente, in esito alla presentazione della rendicontazione di gestione, di cui al successivo art. 14, potrà rideterminare, al ribasso, il corrispettivo, di cui sopra, qualora emerga dalla gestione che le condizioni di equilibrio economico-finanziario possano mantenersi con un corrispettivo di importo inferiore

Il valore della concessione, quale risulta dall'allegato 1C parte integrante del presente capitolato, come previsto dall'art 167, primo comma del Dlgs 50/2016, per la durata di anni 3 comprensiva della facoltà di rinnovo è stimato in euro 138.000,00 oltre IVA, pari ad un valore annuo presunto di euro 46.000,00 al netto dell'IVA.

Art.7

Riequilibrio economico – finanziario

Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

La revisione potrà applicarsi anche sulla base di quanto previsto dal precedente art.6.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico – finanziario relative al contratto.

La richiesta di riequilibrio economico – finanziario dovrà pervenire dal Concessionario a mezzo PEC. Entro i successivi 10 giorni il R.U.P. dovrà avviare apposita istruttoria fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire alla revisione consensuale del corrispettivo al fine di mantenere le condizioni di equilibrio economico e finanziario della concessione.

La procedura di riequilibrio dovrà comunque concludersi entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto.

Art.8

- Modalità d'uso ed accesso all'impianto

L'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto si ispira al principio dell'accesso regolamentato allo stesso a favore dei cittadini del Comune di Carpi. Tale accesso potrà avvenire principalmente negli orari extrascolastici, ma anche in tutti gli orari di non utilizzo scolastico con modalità da verificare con la scuola.

Il Concedente si riserva di autorizzare l'utilizzo da parte di soggetti diversi dal concessionario fino ad un massimo del 30% del monte ore di disponibilità dell'impianto nella fascia oraria dalle 17 alle 23 dei giorni feriali e a tal fine redige un calendario di utilizzo da parte dei soggetti diversi dal Concessionario applicando i criteri definiti all'articolo 9 .

Art.9

Uso dell'impianto sportivo da parte del Concessionario, di associazioni terze e di privati

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata al Concessionario e dell'orario scolastico, è autorizzato, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità compatibilmente con l'esercizio dell'attività del Concessionario:

- disponibilità di spazi palestra/campo in ragione delle richieste da parte delle Associazioni, Società, Enti di promozione sportiva;

- natura del campo da gioco e suo deterioramento in ragione dell'intensità di utilizzo;
 - favorire la pratica motoria e sportiva, di base e agonistica, presso tutta la cittadinanza, con una particolare attenzione all'inclusione delle categorie svantaggiate, quali anziani e disabili;
 - assicurare pari opportunità alle Società, Associazioni sportive ed Enti di promozione, partendo dall'assunto che l'espansione di un soggetto, sia essa in termini di risultati agonistici o di numero di tesserati, per quanto legittima e auspicabile, non avvenga a detrimento di altri, in termini di concreta disponibilità degli spazi gioco;
 - avvantaggiare la ricchezza dell'offerta sportiva multidisciplinare, salvaguardando anche quelle discipline sportive che, per numero di tesserati, sono meno diffuse o popolari tra la cittadinanza;
- Il Concessionario predispose un calendario delle attività relative alla fasce orarie nella propria disponibilità e lo comunica al Concedente

Il Concedente predispose un calendario delle attività autorizzate nella quota di utilizzo ad esso riservata, di cui al precedente art 8

Il Concedente e il Concessionario assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate anche per effetto di particolari richieste scolastiche. Il Concessionario assume l'impegno di assicurare ai soggetti terzi utilizzatori dell'impianto, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, concordando di volta in volta con il Concedente la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte.

Il Concedente detiene una copia delle chiavi da utilizzare in occasione di eventuali emergenze.

E' facoltà del Concessionario subordinare l'autorizzazione dell'uso della struttura e dell'impianto sportivo alla stipulazione, da parte di un qualsivoglia terzo richiedente, di una congrua assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, durante il corso delle manifestazioni autorizzate.

Art 10

Uso dell'impianto sportivo da parte dell'Ente Concedente

Il Concedente si riserva, l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto per sé, o di concedere l'uso a terzi, per le seguenti attività, sollevando il Concessionario da responsabilità per danni arrecati durante tali utilizzi:

- attività per propri fini istituzionali, emergenziali (es. protezione civile), esercitazioni, manifestazioni e iniziative varie, previa comunicazione della durata, dei tempi e dei modi, in caso si tratti di esercitazioni o attività prevedibili, oppure mediante ordinanza, in caso di urgenze contingenti;
- attività sportive, eventi, manifestazioni sportive/ extra-sportive o altre iniziative di rilevante interesse pubblico, promosse o patrocinate dall'ente stesso, previo congruo preavviso al Concessionario.

Per gli utilizzi di cui ai capoversi precedenti il Concedente si riserva fino ad un massimo di 5 giornate nell'arco dell'anno di gestione, fatto salvo il caso di situazioni di emergenza particolari;

In tali giornate il Concessionario dovrà assicurare l'assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo, l'adeguata protezione dello stesso e delle attrezzature ivi presenti, la sua appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, con eventuale igienizzazione se necessaria, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza.

Per tutti gli utilizzi disciplinati dal presente articolo nulla sarà dovuto dal Concedente al Concessionario.

Art 11
Obblighi a carico del Concessionario

Il Concessionario dovrà:

- curare l'assistenza e l'organizzazione delle competizioni e delle attività ad esse propedeutiche e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività programmate;
- curare l'informazione e la formazione dei propri collaboratori ed in particolare degli addetti alla gestione delle emergenze ai sensi della legislazione vigente. In particolare dovrà essere sempre presente un congruo ed adeguato numero di addetti, per tutto l'orario di apertura della struttura agli utenti, formati alla Prevenzione Incendi ed al Primo soccorso;
- assicurare l'informazione agli utenti sulla gestione delle emergenze.

Il Concessionario dovrà ottemperare agli obblighi derivanti dalla legislazione relativa alla Prevenzione Incendi, quali specificatamente la formazione degli addetti e la redazione del piano di emergenza.

Il Concessionario assume ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Concedente) nei limiti delle proprie competenze e delle attività svolte dal Concessionario stesso. Il Concedente, pertanto, rimarrà del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi a qualunque titolo, anche di fatto, posti in essere dal Concessionario, il quale manleva il Concedente stesso da ogni responsabilità.

Il Concessionario dovrà prestare particolare attenzione:

- agli adempimenti relativi all'igienicità, da mantenere negli ambienti, in relazione alle attività svolte e promosse presso l'impianto, in ottemperanza a quanto disposto dalle normative vigenti
- alle normative vigenti in merito alla dotazione e all'impiego di dispositivi salvavita durante le competizioni e gli allenamenti: in merito, negli impianti utilizzati anche da soggetti terzi, il Concessionario può rendere disponibile l'utilizzo del defibrillatore in dotazione previo accordo scritto;
- al controllo delle entrate e delle uscite degli impianti che devono essere tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all'impianto, fare manovre e defluire senza ostacoli;

Nel caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi, il Concessionario dovrà:

- fornire in modo scrupoloso al soggetto terzo tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo dell'impianto, con particolare attenzione al rispetto delle normative vigenti sulla gestione delle emergenze e sulla prevenzione incendi;
- assicurare la puntuale, costante e numericamente adeguata presenza del personale di custodia del Concessionario stesso, con particolare attenzione all'apertura ed alla chiusura dell'impianto che rimane a carico del Concessionario; assicurare che il proprio personale di custodia, in accordo e sinergia con il soggetto terzo, tenga libere tutte le entrate e le uscite degli impianti da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire il facile accesso e soprattutto il rapido deflusso delle persone;
- verificare, con il proprio personale di custodia, in accordo e sinergia con il soggetto terzo, e fare rigorosamente rispettare la capienza massima
- individuare, in collaborazione con il soggetto terzo, i luoghi adibiti ad esposizione di materiali, arredi, beni, etc., concordando le modalità attinenti alla custodia ed alla salvaguardia dei beni in esposizione;
- intervenire con il proprio personale di custodia al fine di rimuovere qualsiasi materiale del soggetto terzo e/o vietare qualsiasi situazione scaturita dal soggetto terzo che possa creare pericolo.

Nel caso pertanto di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi, ogni responsabilità, diretta ed indiretta, sia nei confronti del Concessionario che del Concedente inerente all'attività svolta nell'impianto, sino alla riconsegna al Concessionario, viene assunta dal soggetto terzo che deve

ottemperare alle normative in vigore in materia di sicurezza nonché da quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sanità e tutela della salute,
Per ogni altro obbligo si rimanda al piano di conduzione tecnica in allegato 1D, parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Art.12

Oneri Di Manutenzione Ordinaria

Gli interventi manutentivi ordinari, da effettuare con personale specializzato, a fronte degli obblighi di legge e di quanto previsto nel presente capitolato, sono quelli indicati nel Piano di conduzione tecnica dell'impianto sportivo, come da allegato 1D

Il Concedente potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito.

Art 13

Ulteriori obblighi del Concessionario - adempimenti amministrativi e di sicurezza degli impianti

a)Obblighi di custodia e gestione degli impianti

Il Concessionario si obbliga alla custodia e gestione dell'impianto oggetto del presente capitolato, con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.). nel rispetto della destinazione d'uso e delle norme di sicurezza.

b)Obblighi contributivi, retributivi, assicurativi, previdenziali e di sicurezza del personale dipendente e dei volontari

Il Concessionario, al fine di ottemperare a quanto previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo d'impiegare personale quantitativamente e qualitativamente adeguato a garantire la buona gestione dell'impianto e il rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario al fine di ottemperare alle obbligazioni dedotte nel presente capitolato potrà avvalersi di personale dipendente o di volontari, sollevando sin da ora il Concedente da qualsiasi loro pretesa di natura contributiva, retributiva, indennitaria e/o risarcitoria.

I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra l'Ente Concedente ed il personale impiegato dal Concessionario

Il Concessionario è obbligato ad applicare nei confronti del personale dipendente le condizioni contrattuali, normative e contributive previste dai CCNL ed eventuali accordi integrativi territoriali.

Il Concessionario, che assume la veste di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, è altresì tenuto all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute degli stessi.

In sede di esecuzione del contratto il Concedente richiederà il prospetto riepilogativo dei dipendenti e/o dei volontari che prestano servizio presso il Concessionario nell'ambito del contratto di concessione con l'indicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle coperture assicurative e previdenziali applicati.

Il Concessionario si impegna a comunicare qualsivoglia variazione a riguardo

c)Obblighi connessi all'ordine pubblico

Il Concessionario ha l'obbligo di gestire tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia dell'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno degli impianti; è inoltre

obbligato a conseguire l'ottenimento a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività.

Il Concessionario deve assicurare che le uscite dagli impianti siano sempre libere e rapidamente accessibili da parte degli utenti e dei mezzi di soccorso.

d)Obblighi di manleva

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare il Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi traente direttamente o indirettamente origine da rapporti contrattuali formalizzati o intercorsi in via di mero fatto, nonché da eventuali fatti illeciti, traenti anch'essi direttamente o indirettamente origine dell'attività di gestione e uso dell'impianto oggetto del presente capitolato.

e)Obblighi di segnalazione, informazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario provvede a segnalare tempestivamente al Concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili alla concessione, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

Il Concessionario si impegna a segnalare al Concedente tutti quegli interventi necessari a garantire la sicurezza, la funzionalità e la conservazione dello stato degli impianti.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modifiche, in quanto applicabili.

f)Nomina di un referente del contratto

Il Concessionario, all'atto della stipula del contratto ovvero all'atto della consegna nelle vie d'urgenza, si impegna a designare un Referente per i rapporti ordinari con il Concedente in ordine all'esecuzione del contratto e a comunicare tempestivamente ogni modifica di designazione.

g)Obblighi di accesso agli impianti da parte del personale dipendente del Concedente

Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso al personale dipendente del Concedente all'impianto in un qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, al fine di consentire la verifica dello stato degli impianti, della corretta gestione della concessione, il rispetto degli standard operativi e qualitativi, la rispondenza delle attività svolte dal Concessionario alle finalità del presente capitolato e il rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili. Il Concedente si impegna a osservare ogni cura per turbare il meno possibile le attività ordinarie del Concessionario.

Resta in carico al Concessionario ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per inadempienze riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norma di leggi e regolamenti.

Il Concessionario è reso edotto che il Concedente detiene copia delle chiavi dell'impianto, da utilizzare in caso di emergenze.

Art.14

Relazione sulla Gestione

Il Concessionario, al fine della erogazione del corrispettivo di cui all'art. 6, si impegna a trasmettere al Concedente, a partire dal mese successivo ad ogni annualità di gestione, una relazione sulla gestione dell'impianto, composto da:

- a) relazione sintetica sulla gestione dell'impianto;
- b) dati dell'utenza utilizzatrice, distinta per fasce d'età;
- c) elenco delle iniziative e delle manifestazioni svolte all'interno degli impianti;
- d) calendari stagionali di utilizzo;

e) elenco delle attività di manutenzione ordinaria effettuate sull'impianto nel periodo di gestione di riferimento;

f) rendiconto economico-finanziario della gestione relativo ai ricavi derivanti dalla gestione dell'impianto, comprensivo anche delle tariffe incassate per l'utilizzo da parte di terzi, sulla base del tariffario comunale in vigore, e dei costi sostenuti per la gestione dell'impianto.

Art.15

Pagamento del contributo funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario

Il pagamento del corrispettivo, previsto per il riequilibrio economico-finanziario della gestione, determinato al netto del ribasso offerto in sede di procedura di aggiudicazione sarà erogato dal Concedente previa ricezione di regolare fattura elettronica e previo espletamento di quanto previsto all'art. 14 , secondo le seguenti modalità:

- anno 2023

€ 5.2500,00 oltre ad IVA di legge a titolo acconto per la prima annualità di gestione al 31.12.2023;

- anno 2024

€ 5.250,00 oltre ad IVA di legge a titolo di saldo per la prima annualità di gestione entro 30 giorni dalla presentazione della relazione annuale di gestione (se dovuto sulla base della rendicontazione di gestione);

€ 5.250,00 oltre ad IVA di legge a titolo di acconto per il successivo anno di gestione al 31.12.2024;

- anno 2025

€ 5.250,00 oltre ad IVA di legge titolo di saldo per la prima annualità di gestione entro 30 giorni dalla presentazione della relazione annuale di gestione (se dovuto sulla base della rendicontazione di gestione);

€ 5.250,00 oltre ad IVA di legge a titolo di acconto per il successivo anno di gestione al 31.12.2025;

- anno 2026

€ 5.250,00, oltre ad IVA di legge a titolo di saldo, (se dovuto sulla base della relazione di gestione), per l'ultimo anno di gestione entro 30 giorni dalla presentazione della relazione annuale di gestione. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: UFT5W3.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale e fiscale del Concessionario.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva accesso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.

A questo proposito, il Concessionario deve comunicare al Concedente gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il Concessionario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione ai pagamenti relativi alla esecuzione della concessione.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dal Concedente, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal Concessionario in relazione alla concessione regolata da questo capitolato.

Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art 16.

Interventi di manutenzione straordinaria

L'impianto è di proprietà della Provincia di Modena che è competente per gli interventi di manutenzione straordinaria. Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle attività descritte nel piano di conduzione tecnica allegato al presente capitolato, ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento e interventi derivanti da problematiche non connesse all'uso.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, a cui il Concessionario non può opporsi, saranno effettuati in date che verranno comunicate dal Concedente con la maggior tempestività possibile

Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e impianti sportivi, che la Proprietà intenda realizzare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno.

Analogamente, il Concessionario non può opporsi all'utilizzo dell'impianto da parte del Concedente in caso di necessità di pubblico interesse dovute a calamità naturali, eventi straordinari, ecc. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi o dagli utilizzi di cui sopra, consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività del Concessionario per un periodo superiore a giorni 15, potrà essere concordato tra le parti la possibilità di sistemazione provvisoria presso altri impianti della medesima attività..

Art.17

Attrezzature ed arredi

Il Concessionario provvederà, a proprie spese, alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Concedente.

Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Nessuna attrezzatura di proprietà del Concedente potrà essere alienata o distrutta dal Concessionario senza previa autorizzazione del Concedente. Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto, fatti salvi accordi diversi con il Concedente.

Art 18

Conduzione dei punti di ristoro all'interno degli impianti sportivi

Il Concessionario è autorizzato, limitatamente al periodo di durata della concessione, a prevedere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'impianto, previo conseguimento delle licenze e autorizzazioni necessarie, unitamente a quella dell'Istituto Comprensivo competente e nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario avrà la facoltà di far gestire a terzi servizi di ristoro per la stessa durata della concessione, rimanendo comunque responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Il Concessionario resta comunque responsabile della corretta gestione del servizio di ristoro e garantisce che tale gestione avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti relative alla gestione di esercizi pubblici ed in particolare degli esercizi con somministrazione di alimenti e bevande.

Il Concessionario deve inoltre garantire che la gestione del servizio ristoro avvenga nel rispetto di tutte le normative di pubblica sicurezza.

Il Concessionario potrà altresì far installare distributori automatici di alimenti e bevande. Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità contrattuale, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque motivo intervenuta.

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso. Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, il Concessionario è tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli adempimenti di legge, inerenti l'avvio dell'attività.

Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccezzuata, devono essere eseguite dal Concessionario con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti che di futura emanazione.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per l'eventuale funzionamento dei punti di ristoro.

Il Concessionario si impegna inoltre a far sì che:

- il bar sia convenientemente dotato di prodotti di abituale consumo e di buona qualità;
- la conduzione venga effettuata con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente;
- i prezzi dei servizi offerti non siano sproporzionati rispetto a quelli ordinariamente praticati negli ordinari esercizi pubblici;
- non vengano apposte insegne, targhe o altre indicazioni, all'esterno della struttura, che pubblicizzino l'esercizio di tale attività all'interno della stessa;
- non vengano installate slot-machine e video lotterie previste dall'art.110 comma 6 lett.a) e b) del Regio Decreto 773/1931 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza".

Art 19

Pubblicità' Commerciale

Ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto oggetto di concessione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale.

Il Concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro dell'impianto oggetto di concessione, ottenute le previste autorizzazioni di cui sopra. Gli oneri conseguenti sono a carico del Concessionario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico al Concedente per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Art.20

Responsabilità del Concessionario verso terzi - Assicurazioni

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto della concessione, manlevando al riguardo il Concedente da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata.

Il Concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal Concessionario dovessero recarsi sugli impianti sportivi.

Il Concedente, è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso. Il Concessionario è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito

della stessa, in osservanza alle previsioni del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del Concessionario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto il Concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilioneicinquacentomila/00) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:

- derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- per danni a alle cose di terzi in consegna e custodia al Concessionario;
- per danni a beni di terzi da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- l'estensione per i danni a terzi derivanti da interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi in genere, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, della cui opera questi si avvalga per la gestione della struttura oggetto della convenzione;
- per danni riconducibili al Concessionario quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura oggetto della concessione (RC da committenza).

Nel suo proprio interesse il Concessionario potrà provvedere all'assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia al Concessionario stesso o portati da terzi nell'ambito della struttura in affidamento.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Concedente nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Concedente stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Concessionario portati nell'ambito della struttura in oggetto dal Concessionario medesimo o da terzi.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Concedente e in ogni caso prima della stipulazione della concessione, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della concessione

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni o di parte di essi che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Art.21

Garanzia definitiva

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% del valore della concessione, costituita con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Resta salvo per il Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal corrispettivo previsto dall' art. 5 e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

Tale cauzione, qualora costituita sottoforma di fideiussoria bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

Art.22

Controlli e Verifiche

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo del Concedente.

Il Concedente potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal Concessionario a quanto disposto nel presente capitolato.

In proposito il Concedente ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dall'affidatario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificare il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e della concessione.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Concedente.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Concedente avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la concessione in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della concessione, ovvero di sostituirsi al Concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal Concessionario al Concedente stesso nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione comunale Concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

Art.23

Penalità

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno, per ciascun episodio, oggetto di applicazione delle relative penalità:

- a) mancato adempimento delle disposizioni impartite dal Concedente in caso di mancata attuazione di operazioni di manutenzione ordinaria nei tempi indicati: 0,3 per mille del relativo valore contrattuale oltre al costo di ciascun intervento;
- b) riscossione di tariffe non conformi a quelle vigenti: 0,5 per mille del valore contrattuale, oltre alla restituzione immediata della differenza all'utilizzatore, in caso di riscossione di tariffe superiori a quelle stabilite;
- c) sospensione non autorizzata delle attività per più di 4 giorni consecutivi o 6 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno: 0,8 per mille del relativo valore contrattuale;
- d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o di referenti del Concedente: 0,10 per mille del relativo valore contrattuale;
- e) altri casi di mancata esecuzione dei servizi e non rispetto di altri obblighi oggetto della concessione: Euro 0,15 per mille del relativo valore contrattuale;

Ogni mancato adempimento sarà contestato per iscritto dal Concedente. Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio del Concedente nella figura del Responsabile unico di procedimento, la penalità applicata sarà incamerata mediante corrispondente decurtazione del contributo dovuto o rivalendosi sulla garanzia di cui all'art 21.

In caso di reiterati inadempimenti, si procederà sulla base dell'Art.27

Sono fatti salvi, in ogni caso, i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati al Concedente.

Il Concessionario si assume altresì l'obbligo di far osservare al proprio personale o associati-volontari, per quanto applicabili, le norme di legge e regolamentari inerenti il D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" e il Regolamento del Comune di Carpi "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20.01.2014, le norme fissate dalla presente concessione oltre alle disposizioni concordate dal Concedente con i responsabili del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo al Concedente.

Art.24

Modifiche contrattuali

Potranno essere apportate modifiche al contratto di concessione, con particolare riguardo agli obblighi del Concessionario, solo nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 175 del d.lgs 50/2016.

Art.25

Sospensione dell'esecuzione della concessione.

Il Responsabile del procedimento ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la concessione proceda utilmente a regola d'arte. La sospensione della prestazione, potrà essere altresì ordinata per ragioni di necessità o di pubblico interesse o per esigenze sopravvenute di finanza pubblica.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art 107 del D.lgs 50/2016

Art.26

Subappalto e cessione del contratto

Il Concessionario, considerata la natura del servizio oggetto del presente Capitolato mantiene a proprio carico tutte le prestazioni oggetto della presente concessione, ad eccezione di alcune prestazioni accessorie che potrebbe non essere in grado di assumere in proprio, in quanto necessitanti di personale con specificità/competenze/patentini di cui il gestore non intende dotarsi e pertanto possono essere dati in subappalto.

Nello specifico possono essere subappaltati solamente i servizi di custodia/guardiania, pulizia, gestione del verde, pubblicità commerciale, gestione dei punti di ristoro, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte del Concedente.

Si applicano le disposizioni dell'art. 174 del d.lgs. 50/2016.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti, è vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto di concessione

Art.27

Risoluzione, recesso, cessazione, revoca d'ufficio

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte del Concessionario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. Le condotte di seguito enumerate, integrano gli estremi di un grave inadempimento da parte del Concessionario, legittimando il Concedente alla risoluzione della concessione:

- Frode nell'esecuzione del contratto
- Arbitrario abbandono, del Concessionario, delle strutture e impianti sportivi oggetto della concessione;
- Grave inadempimento e/o reiterate (almeno tre) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente capitolato;
- Alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione del Concedente delle destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- Mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria;
- Mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- Violazione di quanto disposto relativamente al sub-appalto e al divieto di cessione del contratto, di cui al precedente art.26
- Frode a danno del Concedente o di altri Enti pubblici;
- Danni agli ospiti e fruitori, ai beni di proprietà del Concedente stesso derivanti da dolo o colpa grave, anche di propri collaboratori, dipendenti o volontari;
- Gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente utilizzato;
- Perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80 e dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art 83 del d.lgs. 50/2016.

La modifica dell'atto costitutivo del Concessionario tale per cui l'oggetto sociale risultasse incompatibile con l'attività disciplinata dal presente capitolato, o la sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali, comporterà la risoluzione di diritto della concessione.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Concedente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà del Concedente di agire per il riconoscimento del maggiore danno.

Art.28

***Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice
di comportamento dei dipendenti pubblici***

Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario comprese imprese fornitrici di beni o servizi.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori del Concessionario al suindicato “Regolamento”. L’indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” è il seguente: <https://www.comune.carpi.mo.it/formazione-musicale/11262-il-comune/atti-edocumenti/regolamenti/partecipazione-e-affari-general/73631-codice-di-comportamento-dei-dipendenti>

Art.29

Controversie

Per qualsiasi controversia tra Il Concessionario e l'Amministrazione Concedente circa l’interpretazione e l’applicazione della presente Concessione, sarà competente il Foro di Modena. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

Art.30

Spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art.31

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla normativa specifica di comparto, alla disciplina normativa contenuta nel D.lgs 50/2016 e alle eventuali modifiche normative in tema di contratti pubblici, ove applicabile.

Art.32 Privacy

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Carpi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail privacy@comune.carpi.mo.it.
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è contattabile all’indirizzo mail: responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura di affidamento e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Carpi

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

to.

Allegati:

- 1) Planimetria impianto
- 2) Valore stimato della concessione
- 3) Stima dei costi e ricavi relativi al servizio oggetto della concessione
- 4) Piano di conduzione tecnica